



Tax Newsletter n. 4/2020

Aprile

—

Tax & Legal

Highlights:

Prassi

Imposte sui redditi - Interpello n. 120 del 24 aprile 2020 - Contratto di Co-Development and Licence Agreement: il regime Patent Box

Imposte sui redditi - Agevolazioni - Interpello n. 100 del 2 aprile 2020 - Credito per imposte 'miste' assolte all'estero

Giurisprudenza

Accertamento - Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 8340 del 29 aprile 2020 - Accertamento analitico-induttivo sulla base di contabilità dichiarata inattendibile per manifesta antieconomicità dei fatti rappresentati

Processo tributario - Cassazione civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020 - Notifica di cartella di pagamento ed azione esecutiva: giurisdizione competente

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Prassi

- 1 [Pagina 5](#) **Imposte sui redditi**
 Il *trust* revocabile non rileva ai fini delle imposte sui redditi - Interpello n. 111 del 21 aprile 2020
 Fondo indennizzo risparmiatori: l'importo corrisposto non è imponibile - Interpello n. 112 del 21 aprile 2020
 Gli effetti fiscali derivanti dalla trasformazione del socio d'opera in socio di capitali - Interpello n. 116 del 23 aprile 2020
 Contratto di *Co-Development and Licence Agreement*: il regime *Patent Box* - Interpello n. 120 del 24 aprile 2020
- 2 [Pagina 5](#) **Imposte sui redditi - Agevolazioni**
 Credito per imposte 'miste' assolte all'estero - Interpello n. 100 del 2 aprile 2020
- 3 [Pagina 6](#) **IVA**
 Cause ostative per l'accesso al regime forfetario - Interpelli nn. 102 e 103 del 14 aprile 2020
 Contratto continuativo di cooperazione: il trattamento IVA - Interpello n. 104 del 14 aprile 2020
 Soggetti extra-UE esclusi dal regime forfetario - Interpello n. 106 del 15 aprile 2020
 Le cessioni di beni all'interno dei porti - Interpello n. 109 del 20 aprile 2020
 Cessioni intra-UE: le prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità IVA - Interpello n. 117 del 23 aprile 2020

Parte seconda

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 7](#) **Accertamento**
 Profili sostanziali e poteri di accertamento in capo al giudice di merito - Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza n. 7695 del 6 aprile 2020
 È dovuta l'imposta di successione, catastale e ipotecaria sull'atto di costituzione di un *trust* - Cassazione civile, Sez. VI - 5, Ordinanza n. 8281 del 29 aprile 2020
- 2 [Pagina 8](#) **IVA**
 L'onere di provare la malafede del contribuente è in capo all'amministrazione finanziaria - Cassazione civile, Sez. V, Sentenza n. 7647 del 2 aprile 2020
 Per il reato di omesso versamento dell'IVA rileva l'ammontare indicato in dichiarazione - Cassazione penale, Sez. III, Sentenza n. 12378 del 17 aprile 2020

3

[Pagina 9](#)

Processo tributario

Notifica di cartella di pagamento ed azione esecutiva: giurisdizione competente - Cassazione civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020

La determinazione dell'imposta evasa che costituisce reato, spetta al giudice penale - Cassazione penale, Sez. III, Sentenza n. 12050 del 14 aprile 2020

4

[Pagina 11](#)

Sanzioni Penali

Confisca in caso di omesso versamento di ritenute - Cassazione penale, Sez. III, Sentenza n. 12058 del 14 aprile 2020

Parte prima

Prassi

1

Imposte sui redditi

[Il trust revocabile non rileva ai fini delle imposte sui redditi - Interpello n. 111 del 21 aprile 2020](#)

Con riferimento alle imposte sui redditi, il trust revocabile è considerato fiscalmente irrilevante e pertanto i redditi formalmente prodotti dal trust vengono imputati al disponente e tassati in capo allo stesso.

Oltre a ciò, le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, esercitate dal trustee per conto del trust, producono diretta efficacia nei confronti del disponente.

[Fondo indennizzo risparmiatori: l'importo corrisposto non è imponibile - Interpello n. 112 del 21 aprile 2020](#)

La somma erogata dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), a titolo di indennizzo risarcitorio del danno emergente subito dal percettore, non assume alcuna valenza reddituale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR in quanto tale somma viene corrisposta al solo fine di reintegrare forfetariamente la perdita economica patrimoniale del percettore stesso.

[Gli effetti fiscali derivanti dalla trasformazione del socio d'opera in socio di capitali - Interpello n. 116 del 23 aprile 2020](#)

La cessione di quote di partecipazione agli utili con conseguente acquisizione della qualifica di socio di capitali da parte del socio d'opera assumerà rilevanza ai fini fiscali dal periodo d'imposta successivo a quello di stipula dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'anzidetta disposizione è volta ad evitare arbitrarie imputazioni del reddito d'impresa in capo ai soci in virtù della sola variazione nelle percentuali di partecipazione agli utili posta in essere nel corso dell'anno.

[Contratto di Co-Development and Licence Agreement: il regime Patent Box - Interpello n. 120 del 24 aprile 2020](#)

I proventi derivanti da un contratto di *Co-Development and Licence Agreement* non concorrono alla formazione della quota di reddito agevolabile ai fini del *Patent Box* in quanto si riferiscono al rimborso di costi di R&S.

Inoltre, all'interno dell'interpello di cui sopra, è stato precisato che gli eventuali costi sostenuti rimangono esclusi dal calcolo del nexus ratio poiché la società non figura come soggetto inciso.

2

Imposte sui redditi - Agevolazioni

[Credito per imposte 'miste' assolute all'estero - Interpello n. 100 del 2 aprile 2020](#)

Una società fiscalmente residente in Italia può beneficiare del credito per le imposte assolute all'estero secondo quanto disposto dall'art. 165 del TUIR anche nel caso di imposte 'miste' per la sola quota parte pagata a titolo di imposte dirette.

È quanto afferma l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta all'interpello del 2 aprile 2020, ha precisato che la detrazione dall'imposta dovuta in Italia è ammessa se la società ha prodotto un reddito in un altro Paese, se lo stesso concorre alla formazione del reddito complessivo e se le imposte sono state pagate a titolo definitivo.



3

IVA**Cause ostative per l'accesso al regime forfetario - Interpelli nn. 102 e 103 del 14 aprile 2020**

Per quanto concerne l'applicazione del regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, nel computo del limite di Euro 30.000 relativo ai redditi di lavoro dipendente o assimilato, rilevano solo i redditi percepiti dai contribuenti in via ordinaria, con l'esclusione degli emolumenti assoggettati a tassazione separata.

Inoltre, nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro dipendente sia avvenuta da almeno due anni, il contribuente, fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti nonché l'effettivo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo nei confronti dell'ex datore di lavoro, potrà rientrare nel regime forfetario.

Contratto continuativo di cooperazione: il trattamento IVA - Interpello n. 104 del 14 aprile 2020

In riferimento alle prestazioni oggetto di un contratto continuativo di cooperazione *ex art. 105, comma 3, lettera c-bis*, del D.Lgs. n. 50/2016, si applica il regime del *reverse charge* previsto dall'art. 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, laddove le suddette prestazioni coincidano anche in parte con quelle rese in forza di un contratto principale di appalto.

Soggetti extra-UE esclusi dal regime forfetario - Interpello n. 106 del 15 aprile 2020

Un soggetto non residente può avvalersi del regime forfetario solo se risiede in un Paese dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo collaborativo ai fini di un adeguato scambio di informazioni, e se, allo stesso tempo, produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Si veda, su questo, l'interpello n. 106, all'interno del quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dal regime agevolato i soggetti residenti in un Paese extra-UE o i soggetti che producono prevalentemente redditi fuori dall'Italia.

Le cessioni di beni all'interno dei porti - Interpello n. 109 del 20 aprile 2020

Ai fini IVA, le cessioni di beni realizzate in ambito portuale e aereoportuale sono considerate operazioni imponibili in quanto il trattamento di non imponibilità *ex art. 9, comma 1, n. 6*), del D.P.R. n. 633/1972 è applicabile alle sole prestazioni di servizi.

Cessioni intra-UE: le prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità IVA - Interpello n. 117 del 23 aprile 2020

Nell'ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del cessionario, la prova dell'avvenuta cessione in regime di non imponibilità IVA può essere fornita attraverso la seguente documentazione: la fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993 conv. L. n. 427/1993, il CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma di quest'ultimo, integrato dalla dichiarazione del cessionario dell'avvenuta ricezione della merce nello Stato di destinazione, i documenti bancari attestanti il pagamento effettuato, la dichiarazione del cessionario che certifica l'arrivo della merce nel Paese di destinazione e gli elenchi Intrastat.



Parte seconda

Giurisprudenza

1

Accertamento

Accertamento analitico-induttivo sulla base di contabilità dichiarata inattendibile per manifesta antieconomicità dei fatti rappresentati - Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n 8340 del 29 aprile 2020

Il cuore del giudizio verte sulla legittimità del giudice di merito nel disattendere le scritture contabili, ancorché regolarmente tenute, a fronte di risultanze antieconomiche.

La Cassazione afferma la correttezza delle motivazioni del giudice di secondo grado sul presupposto dell'inattendibilità delle scritture contabili idonee a legittimare l'Ufficio a porre in essere l'accertamento presuntivo dei redditi.

Ed invero, su tutti tali fatti, la Commissione tributaria regionale ha argomentato in maniera adeguata indicando l'*iter* logico e giuridico in base al quale ha ritenuto non veridiche le operazioni dichiarate, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente circa la regolarità delle operazioni effettuate. Inoltre, secondo la Cassazione, il fatto che Commissione regionale non si sia soffermata specificamente sulla inattendibilità delle scritture, con esame analitico delle singole voci di bilancio, non costituisce motivo di censura. Tale inattendibilità si ricava per pura logica dall'esame degli elementi in fatto in base ai quali i secondi giudici hanno ritenuto di confermare l'accertamento dell'Ufficio, ove la Commissione spiega, attraverso puntuali riscontri documentali l'infondatezza della tesi della società contribuente.

Inoltre, la Cassazione ha affermato che la Commissione tributaria regionale non ha violato alcune delle disposizioni normative invocate dalla ricorrente e non si è affatto discostata dai principi di diritto, in quanto, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, ha fondato il suo ragionamento sulla prova logica afferente al tipo di accertamento analitico-induttivo, ritenendo, in base agli elementi acquisti, l'inverosimiglianza delle operazioni dichiarate dalla contribuente. Né, d'altro canto, il contribuente, nonostante la lunga esposizione del ricorso, ha in qualche modo dedotto (e tanto meno allegato) di aver fornito prova contraria ai rilievi formulati dall'Ufficio poi avallati dal giudice di merito o comunque di aver indicato qualche elemento di prova idoneo a porre in dubbio il convincimento cui sono pervenuti i giudici di secondo grado.

2

Imposte indirette

Profili sostanziali e poteri di accertamento in capo al giudice di merito - Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza n. 7695 del 6 aprile 2020

Secondo la Cassazione il giudizio tributario non si connota come un giudizio di 'impugnazione-annullamento', bensì come un giudizio di 'impugnazione-merito', in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio.



Sulla base di quanto sopra affermato, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, ha il dovere di decidere sul merito ed accertare la maggiore imposta dovuta. Nel caso specifico la CTR ha adempiuto a questo obbligo in quanto, valutata la incongruità dei ricavi e dei redditi dichiarati, sulla base degli elementi acquisiti dall'ufficio, ritenuti sufficienti a supportare l'evasione addebitata (acquisto di cartoni contenitori per pizza di asporto in 'misura eclatante e molto superiore rispetto alle pizze fatturate'; indicazione di coperti molto superiore rispetto ai piatti consumati; impossibilità di sostentamento dei soci in presenza di perdite consistenti e ricorrenti), senza invertire i criteri dell'onere probatorio, ha svolto un ragionamento, non di equità, ma di merito, utilizzando parametri fondati sulla concreta situazione aziendale.

È dovuta l'imposta di successione, catastale e ipotecaria sull'atto di costituzione di un trust - Cassazione civile, Sez. VI - 5, Ordinanza n. 8281 del 29 aprile 2020

Il *Trustee* presentava ricorso contro l'avviso accertamento di liquidazione per l'imposta di successione, catastale e ipotecaria sull'atto di costituzione di un trust ma la Cassazione ha confermato la rilevanza dell'atto ai tributi accertati.

Secondo la Corte, difatti, in tema di *trust*, l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

IVA

L'onere di provare la malafede del contribuente è in capo all'amministrazione finanziaria - Cassazione civile, Sez. V, Sentenza n. 7647 del 2 aprile 2020

La Cassazione evidenzia che la CTR ha agito correttamente. Secondo il ragionamento dei giudici di legittimità la pretesa impositiva dell'Ufficio si fondava su elementi indiziari conducenti e comprovati, tali da attestare, inequivocabilmente, l'assenza di buona fede in capo al contribuente; in particolare riteneva il giudice d'appello che la sussistenza dei gravi indizi fosse stata, inequivocabilmente, acclarata dal giudice di secondo grado.

Secondo il principio già più volte affermato nella giurisprudenza di Cassazione, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture ai fini IVA e di imposte dirette, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili per pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.

3



Su tale tema la Corte Europea ha più volte ribadito che se - tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse dall'emittente della fattura o, comunque, a monte dell'operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione - tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi ed alla stregua dei principi sull'onere della prova vigenti nello Stato membro, senza, peraltro, esigere dal destinatario della fattura verifiche (circa la qualità di soggetto passivo IVA in capo al fatturante o la disponibilità dei beni di cui trattasi) alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto; circostanza, questa, che, secondo la Corte di Lussemburgo, spetta al giudice del rinvio verificare.

Per il reato di omesso versamento dell'IVA rileva l'ammontare indicato in dichiarazione - Cassazione penale, Sez. III, Sentenza n. 12378 del 17 aprile 2020

Ai fini dell'integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art.10-ter del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.

La predetta conclusione poggia sulle risultanze di un costante orientamento, secondo cui la presentazione della dichiarazione costituisce, di fatto, un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato, in quanto il soggetto agente deve necessariamente rappresentarsi che l'oggetto della condotta omissiva è esattamente il debito dichiarato e, non quello risultante da altri documenti. Pertanto, evidenziano i giudici della Corte, l'eventuale discordanza tra il debito dichiarato e quello che emerge dalla contabilità di impresa non ha alcuna rilevanza, posto che la fattispecie è strutturata solo in relazione al debito dichiarato.

4

Processo tributario

Notifica di cartella di pagamento ed azione esecutiva: giurisdizione competente - Cassazione civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito importanti principi di diritto in merito alla giurisdizione competente riguardante la notifica di cartella e la successiva azione esecutiva (pignoramento). In particolare, le sezioni unite ha affermato quanto segue.

Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

- a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verifica del fatto dedotto);

- b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata *in excutivis* successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".

La determinazione dell'imposta evasa che costituisce reato, spetta al giudice penale - Cassazione penale, Sez. III, Sentenza n. 12050 del 14 aprile 2020

In materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.

Va, a tal proposito, ricordato che in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.

Coerentemente con quest'impostazione, si è perciò affermato, ad esempio, che ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione IVA, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

In altri termini, proprio perché il procedimento penale e l'ordinamento fiscale sono regolati da una disciplina autonoma e differente, specie in relazione alla raccolta e alla valutazione degli elementi di prova (si pensi, ad esempio, alle presunzioni tributarie), ciò che rispecchia la diversa finalità dai medesimi perseguiti, il giudice penale non è vincolato, nell'accertamento dell'imposta che si assume evasa, dalle determinazioni assunte dall'amministrazione finanziaria e dal giudice tributario.



5

Sanzioni penali

Confisca in caso di omesso versamento di ritenute - Cassazione penale, Sez. III, Sentenza n. 12058 del 14 aprile 2020

In tema di omesso versamento delle ritenute, di cui all'art. 10-*bis* del D.Lgs. n. 74 del 2000, la Cassazione, con la sentenza n. 12058 ha escluso la sussistenza dei presupposti per il sequestro e la successiva confisca delle somme di denaro depositate successivamente al momento di perfezionamento del reato. Ha ritenuto, infatti, che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell'illecito.

Il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del danaro costituente il profitto di un reato omissivo, non può riguardare importi superiori ai saldi attivi giacenti sui conti di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, né somme di danaro acquisite successivamente alla consumazione del reato.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
T: + 39 055 261961

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.